

Indennità di comparto: Art. 33, CCNL 22/01/2004 - art. 59, comma 1, CCNL 2022-2024 – art. 60 CCNL 2022-2024

Seguendo la medesima impostazione dei precedenti CCNL 21/05/2018 e CCNL 16/11/2022 relativi all'utilizzo del fondo per le risorse decentrate, tutte le risorse confluite nel fondo per le risorse decentrate sono rese annualmente disponibili per gli utilizzi di cui all'art. 59, comma 2, del CCNL 2022-2024, al netto delle risorse necessarie per finanziare una serie di istituti a carattere "fisso" a carico delle risorse stabili, tra cui le quote di indennità di comparto a carico del fondo.

L'art. 60 del CCNL 2022-2024 prevede che, con decorrenza primo gennaio dell'anno successivo a quello di sottoscrizione dell'ipotesi dello stesso CCNL (1° gennaio 2026), parte delle quote dell'indennità di comparto ex art. 33, comma 4, lett. b) e c), CCNL 22/01/2004 sono conglobate nello stipendio tabellare. Di conseguenza, a decorrere dalla medesima data (1° gennaio 2026), gli importi mensili della indennità di comparto sono rideterminati come indicato nella colonna 4 della tabella seguente e sono posti interamente a carico del Fondo risorse decentrate (per 12 mensilità):

Area	1 Valori mensili di partenza	2 Quota conglobata a carico del bilancio (*)	3 Quota conglobata a carico del fondo	2+3 Totale quota conglobata	4 Valori mensili di uscita
FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	51,90	4,95	10,62	15,57	36,33
ISTRUTTORI	45,80	4,34	9,40	13,74	32,06
OPERATORI ESPERTI	39,31	3,73	8,06	11,79	27,52
OPERATORI	32,40	3,09	6,63	9,72	22,68

(*) corrispondente all'intera quota dell'indennità di comparto già a carico del bilancio

Con la stessa decorrenza (1° gennaio 2026), la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16/11/2022 è definitivamente e stabilmente ridotta di un importo annuo determinato sulla base dei valori mensili indicati nella colonna 3 (Quota conglobata a carico del fondo) computati per dodici mensilità e delle unità di personale, anche a tempo determinato, destinatarie della indennità di comparto alla data di decorrenza del conglobamento (1° gennaio 2026). Tale decurtazione, quindi, una volta calcolata, con riferimento al personale in servizio a tale data, rimane inalterata anche per gli anni successivi. Si ritiene che, a tal fine, debba essere calcolata l'effettiva spesa considerando, per i part-time, i rispettivi importi ridotti rispetto al tempo pieno.

La decurtazione del Fondo risorse decentrate non determina alcun ampliamento degli spazi di alimentazione del Fondo risorse decentrate ai fini del rispetto delle previsioni di cui agli artt. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 e dell'art. 14, comma 1-bis del D. L. n. 25/2025. Pertanto, detta riduzione continua ad essere computata figurativamente ai fini del rispetto del limite al trattamento economico accessorio del personale.